



## **Federimpresa News**

### **Lo strumento per l'approfondimento tecnico**

Dal mese di marzo gli associati della provincia di Forlì Cesena riceveranno un nuovo informatore tecnico, disponibile on-line all'indirizzo [www.confartigianatofc.it](http://www.confartigianatofc.it) il sito di Federimpresa Confartigianato Forlì Cesena, attualmente in costruzione.

Il notiziario verrà puntualmente inviato ogni mese a tutti gli imprenditori dotati di indirizzo di posta elettronica, mentre coloro che ancora non avessero attivato l'e-mail potranno richiederne copia in formato cartaceo in associazione. Gli associati avranno così l'opportunità di avere una conoscenza approfondita di tutte le novità fiscali, del settore amministrazione personale, sulla sicurezza, il credito e le numerose novità sindacali per ogni singola categoria.

Uno strumento che affiancherà le informazioni di carattere politico-sindacale diffuse attraverso il mensile edito da Federimpresa Confartigianato "Essere in Impresa", per dare una visione completa ed esaustiva dell'evoluzione del quadro normativo e delle principali azioni intraprese da Confartigianato per favorire l'impresa in questa difficile congiuntura.

Una modalità comunicativa che vuole essere fortemente interattiva, i lettori, infatti, avranno l'opportunità di contattare i singoli autori delle informazioni riportate, sia tramite e-mail, sia contattando le sedi di Forlì e di Cesena, per ottenere chiarimenti, specifiche e consulenze personalizzate.

Uno strumento che rientra nell'impegno assunto da Federimpresa Confartigianato nella sua fase costitutiva: essere ancora più vicina alle imprese, per essere ogni giorno partner dell'impresa.

#### **In questo numero:**

- **Fiscale: spese di rappresentanza tutte le novità** Pag. 2
- **Area consulenza lavoro: flash sugli adempimenti** Pag. 10
- **Qualità e Innovazione: implicazioni e obblighi per i centri di trasformazione dell'acciaio contenuti nel Testo Unico per l'Edilizia** Pag. 12
- **Ultimi sviluppi sul tema marcatura CE di porte e finestre** Pag. 13
- **Ambiente e Sicurezza: il 30 aprile scade la presentazione della denuncia annuale** Pag. 14
- **Corso di formazione per operatori per il montaggio-smontaggio ponteggi** Pag. 14
- **Credito: tutti i bandi aperti** Pag. 15
- **Lo scadenzario per il mese di marzo** Pag. 16

## SPESE DI RAPPRESENTANZA

### NORMATIVA PREVIGENTE ED ATTUALE: LE NOVITA'

L'art. 1, comma 33, lett. p), Finanziaria 2008, ha modificato la disciplina riguardante le spese di rappresentanza, contenuta nell'art. 108, comma 2, del TUIR, prevedendo che le stesse sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità fissati con apposito decreto.

Formulazione previgente	Formulazione attuale
<p>“Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.”</p>	<p>“Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le <b>spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento</b> se rispondenti ai <b>requisiti di inerenza e congruità</b> stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in <b>funzione della natura e della destinazione delle stesse</b>, del <b>volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa</b>. Sono comunque deducibili le <b>spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.</b>”</p>

Dal confronto tra le due disposizioni, emerge quanto segue:

- nessuna modifica per le spese di pubblicità e propaganda;
- le spese di rappresentanza non sono più deducibili limitatamente ad un terzo del loro ammontare, in cinque quote costanti, ma sono deducibili:
- nel periodo di sostenimento;
- a condizione che siano soddisfatte le condizioni fissate da un apposito decreto ministeriale;
- per le spese di rappresentanza relative a beni di modico valore ceduti gratuitamente, per le quali è riconosciuta l'integrale deducibilità nell'esercizio di sostenimento, l'ammontare massimo del valore unitario dei beni è innalzato da euro 25,82 a euro 50.

## 2. IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE

Il decreto ministeriale in oggetto, oltre a fornire una definizione generale delle spese di rappresentanza, fondata sui concetti di gratuità, inerenza e funzionalità, fornisce una elencazione delle fattispecie che danno origine a costi da sottoporre ai nuovi limiti di deducibilità a scaglioni, sia di quelle che ne sono escluse.

### 2.1 Definizione generale ed elenco delle fattispecie

L'articolo 1, comma 1, del decreto stabilisce che *“si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”*.

Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto, la **“gratuità” costituisce il carattere essenziale di tali spese**, che devono essere sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, **in una misura che sia ragionevole** rispetto all’obiettivo di generare benefici per l’impresa o **coerente** con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l’impresa si trova ad operare. La presenza di tali elementi funzionali garantisce il collegamento di tali spese con l’attività d’impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui

**TABELLA “A”**

l’erogazione gratuita di reddito, soprattutto in funzione del beneficiario, risponde ad altre finalità (si pensi alle erogazioni ai soci, autoconsumo, liberalità ai dipendenti).

**La definizione è integrata da un elenco, non tassativo**, di alcune fattispecie che anche nel passato sono state oggetto di pronuncia e di controllo da parte dell’Amministrazione.

In particolare, **costituiscono spese di rappresentanza:**

<b>Spese di rappresentanza</b>		<b>Deducibilità fino al 31.12.2007</b>	<b>Deducibilità dallo 01.01.2008</b>	<b>Detraibilità IVA</b>
<b>Tipologia Spesa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Viaggi turistici</b> in occasione dei quali sono <b>programmate e svolte significative attività promozionali</b> di beni e servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;</li> <li>- <b>Feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento</b> organizzati in occasione di: <b>Ricorrenze</b> aziendali e festività nazionali o religiose; <b>Inaugurazioni</b> di nuove sedi/stabilimenti/uffici dell’impresa; <b>Mostre, fiere ed eventi simili</b> nei quali sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall’impresa;</li> <li>- <b>Contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili</b> il cui sostenimento risponda a <b>criteri di inerenza</b>;</li> </ul>	Limitata ad 1/3 del loro ammontare in 5 quote costanti.	<p><b>Integrale nell’anno di sosteniment o in misura progressiva :</b></p> <p><b>1,3%</b> dei ricavi/provent i <b>fino a € 10 milioni</b> <b><u>Voci A1, A5 del conto economico</u></b></p> <p><b>0,50%</b> dei ricavi/provent i <b>per la parte eccedente € 10 e fino a € 50 milioni</b> <b>“idem c.s.”</b></p> <p><b>0,1%</b> dei ricavi/provent i <b>per la parte eccedente € 50 milioni</b> <b>“idem c.s.”</b></p>	<p><b>NON DETRAIBILE</b></p> <p><b>art.19 bis 1 comma 1 lettera h) come definite ai fini delle imposte sul reddito</b></p>

	– <b>Beni/servizi di costo superiore a € 50,00 distribuiti/erogati gratuitamente</b> il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza;			
--	---	--	--	--

La fattispecie di cui alla lettera d) costituisce una ipotesi residuale rispetto alle precedenti lettere, nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse, ma comunque idonea, anche potenzialmente, ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali (***nella relazione illustrativa, a titolo esemplificativo, vengono menzionate le spese sostenute per instaurare o mantenere i rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali o locali o con le associazioni di categoria, sindacali, etc.***).

Rientrano in tale fattispecie, inoltre, i

contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili.

## 2.2 Limiti di deducibilità e periodo di imputazione

Le spese sono deducibili **nel periodo d'imposta di sostenimento**.

Il comma 2 dell'articolo 1 individua il **parametro idoneo alla misurazione della congruità**, costituito dai ricavi e altri proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute.

La deducibilità è stabilita in **misura progressiva**, come indicato nella tabella sottostante:

Ricavi e/o proventi gestione caratteristica:	Percentuale di deducibilità
– fino a euro 10 milioni	– 1,3 per cento
– per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni	– 0,5 per cento
– per la parte eccedente euro 50 milioni	– 0,1 per cento

### **Esempio:**

- una SNC ha sostenuto spese di rappresentanza per euro 20.000.
- I ricavi della gestione caratteristica sono pari a euro 800.000.
- Verifica della quota deducibile:
  - $400.000 \times 1,3\% = 10.400$ .

La società potrà dedurre una somma pari a euro 10.400. La parte eccedente (euro 9.600) costituirà una variazione in aumento dell'imponibile fiscale.

Nel calcolo delle spese deducibili non si tiene conto delle spese relative a **beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro**: tale precisazione, contenuta nel comma 4 del decreto ministeriale, realizza il coordinamento delle nuove disposizioni in esame con quanto stabilito nell'ultimo

periodo dell'articolo 108, comma 2, TUIR. Tali beni, risultano, quindi, essere integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento del costo, a prescindere dai ricavi/proventi conseguiti.

## 2.3 Imprese di nuova costituzione

Uno speciale criterio di deducibilità è riconosciuto dal comma 3 per le imprese di nuova costituzione, in quanto nella fase di avvio generano normalmente ricavi di ammontare modesto.

Le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori a quelle deducibili

sulla base della tabella indicata nel paragrafo 2.2.

## 2.4 Esclusione dalla disciplina delle spese di rappresentanza

Il comma 5 del decreto in oggetto elenca le spese che non costituiscono “spese di rappresentanza” e che, pertanto, non sono soggette ai limiti previsti. Si tratta, in generale, di spese sulla cui deducibilità o meno come spese di rappresentanza sia l'amministrazione finanziaria che il Comitato consultivo si sono più volte

pronunciati. L'esplicita indicazione nel decreto vuole quindi pervenire ad una maggiore certezza, pur subordinandola al rispetto di stringenti oneri di documentazione. La deducibilità di tali spese è infatti **subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione** dalla quale **risultino** anche le **generalità dei soggetti ospitati**, la **durata e il luogo di svolgimento della manifestazione** e la **natura dei costi sostenuti**.

Tali spese escluse sono le seguenti:

**TABELLA “B”**

Spese considerate <u>non di rappresentanza</u>		Deducibilità fino al 31.12.2007	Deducibilità dallo 01.01.2008	Detraibilità IVA
Tipologia spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>viaggio, vitto e alloggio di clienti (***)<b>, anche potenziali</b>, ospitati in occasione di: <b>mostre, fiere/esposizioni o eventi simili</b> in cui sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall'impresa; <b>visite</b> a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;</li> <li>viaggio, vitto e alloggio di clienti (***)<b>, anche potenziali</b>, se: <b>finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive/eventi simili; sostenute da imprese</b> la cui <b>attività caratteristica è l'organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi simili;</b></li> <li><b>Spese sostenute direttamente dall'imprenditore</b> in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi simili nei quali sono esposti beni/servizi prodotti/erogati dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della</li> </ul>	Limitata ad 1/3 del loro ammontare in 5 quote costanti.	<p>(**) <b>INTEGRALE nell'anno di sostenimento</b></p> <p>(*) nel rispetto dei limiti previsti da altre norme.</p> <p><b>Se debitamente comprovata da apposita documentazione da cui risultino le generalità degli ospiti, la durata e il luogo di svolgimento dell'evento e la natura dei costi sostenuti.</b></p> <p><b>Nella cessione di beni di</b></p>	<p><b>DETRAIBILI TA' AL 100%</b></p> <p><b>Per i beni di <u>costo unitario</u> non superiore a € 25,82 è ammessa la detraibilità IVA</b></p>

	<p>stessa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cessione gratuita</b> di beni di <b>valore unitario non superiore a € 50,00 (**)</b></li> </ul>		<p><b>modico valore non oggetto della propria attività va emesso un Ddt.</b></p>	
--	---	--	--	--

(\*) Va inoltre ricordato che per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, che non costituiscono spese di rappresentanza, dal periodo d'imposta 2009 opera la nuova limitazione alla deduzione nella misura del 75%.

(\*\*) Beni distribuiti gratuitamente di modico valore, deducibili a prescindere dai requisiti di inerenza e congruità:  
 se l'IVA al 4% l'imponibile non può superare 48,08  
 se l'IVA al 10% l'imponibile non può superare 45,45

se l'IVA al 20% l'imponibile non può superare 41,67

(\*\*\*) Dal punto di vista **soggettivo** l'esclusione riguarda solo le spese per clienti, per cui **rientrano sempre nelle spese di rappresentanza** i costi qualora riguardino inviti a soggetti diversi da clienti (esempio: **fornitori** o autorità in senso lato). Tali costi sono deducibili nel limite della percentuale da applicare ai ricavi conseguiti nell'anno. Nel caso di agenti o intermediari si ritiene si debba applicare le stesse disposizioni previste per i clienti.

## CASI PRATICI

Tipologia di spesa	Individuazione spesa	Deducibilità costo	Detraibilità IVA
Spesa per ricevimento, festa o altro in occasione di inaugurazione sede, uffici o stabilimenti dell'impresa e/o ricorrenza aziendale (vedi tabella A)	Spesa di rappresentanza	<b>Integrale nell'anno di sostenimento in misura progressiva delle % previste.</b> La stragrande maggioranza delle nostre imprese rientra nel primo scaglione dell'1,30 % dei ricavi/proventi <b>A1 e A5</b> fino a € 10 milioni	<b>IVA indetraibile</b>
Spesa per il pranzo o la cena offerta a clienti o potenziali clienti al fine di sviluppare pubbliche relazioni (vedi tabella A)	Spesa di rappresentanza	<b>Integrale nell'anno di sostenimento in misura progressiva delle % previste.</b> La stragrande maggioranza delle nostre imprese rientra nel primo scaglione dell'1,30 % dei ricavi/proventi <b>A1 e A5</b> fino a € 10 milioni	<b>IVA indetraibile</b>

<p>Spesa per ospitare clienti in occasione di mostra e fiera in cui sono esposti i beni dell'azienda</p> <p>oppure</p> <p>per ospitare clienti in occasione di visite a sedi stabilimenti o unità produttive</p> <p>(vedi tabella B)</p>	<p>Viaggi e trasferte ovvero vitto e alloggio</p>	<p><b>Fino al 31.12.2008 integrale deducibilità</b></p> <p><b>Dallo 01.01.2009 deducibilità al 75%</b></p> <p>La fattura va intestata alla ditta e vanno indicate anche le generalità degli ospiti, la durata e il luogo di svolgimento dell'evento.</p> <p>Documentazione necessaria per dedurre i costi di ospitalità</p>	<p><b>IVA detraibile al 100%</b></p>
<p>Spesa di vitto e alloggio sostenuta direttamente dall'imprenditore in occasione di trasferte per mostre e fiere o eventi simili nei quali sono esposti beni/servizi prodotti/erogati dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica</p> <p>(vedi tabella B)</p>	<p>Viaggi e trasferte ovvero vitto e alloggio</p>	<p><b>Fino al 31.12.2008 integrale deducibilità</b></p> <p><b>Dallo 01.01.2009 deducibilità al 75%</b></p> <p>La fattura va intestata alla ditta e va indicata la durata e il luogo di svolgimento dell'evento.</p> <p>Documentazione necessaria per dedurre i costi di ospitalità</p>	<p><b>IVA detraibile al 100%</b></p>
<p>Acquisto di beni (penne, agende, portachiavi, ecc.) non rientranti nell'attività d'impresa di modico valore per un imponibile fino ad € 41,67 + IVA al 20% l'uno, ceduti gratuitamente</p> <p>(vedi tabella B)</p>	<p>Spese di rappresentanza inferiori a 50 euro</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento senza alcuna verifica della % con i ricavi conseguiti dall'impresa</b></p> <p>Emettere Ddt con causale omaggio indicando le generalità del destinatario e ciò che gli è stato ceduto gratuitamente</p>	<p><b>IVA indetraibile</b></p>
<p>Acquisto di beni (penne, agende, portachiavi, ecc.) non rientranti nell'attività d'impresa di modico valore per un imponibile fino ad € 45,45 + IVA al 10% l'uno, ceduti gratuitamente</p> <p>(vedi tabella B)</p>	<p>Spese di rappresentanza inferiori a 50 euro</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento senza alcuna verifica della % con i ricavi conseguiti dall'impresa</b></p> <p>Emettere Ddt con causale omaggio indicando le generalità del destinatario e ciò che gli è stato ceduto gratuitamente</p>	<p><b>IVA indetraibile</b></p>

<p>Acquisto di beni (penne, agende, portachiavi, ecc.) non rientranti nell'attività d'impresa di modico valore per un imponibile fino ad € 48,08 + IVA al 4% l'uno, ceduti gratuitamente (vedi tabella B)</p>	<p>Spese di rappresentanza inferiori a 50 euro</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento senza alcuna verifica della % con i ricavi conseguiti dall'impresa</b></p> <p>Emettere Ddt con causale omaggio indicando le generalità del destinatario e ciò che gli è stato ceduto gratuitamente</p>	<p><b>IVA indetraibile</b></p>
<p>Acquisto di beni (penne, agende, portachiavi, cesti natalizi, ecc.) non rientranti nell'attività d'impresa di modico valore per un imponibile fino ad € 25,82 + IVA l'uno, ceduti gratuitamente (vedi tabella B)</p>	<p>Spese di rappresentanza inferiori a 50 euro</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento senza alcuna verifica della % con i ricavi conseguiti dall'impresa</b></p> <p>Emettere Ddt con causale omaggio indicando le generalità del destinatario e ciò che gli è stato ceduto gratuitamente</p>	<p><b>IVA detraibile al 100%</b></p>
<p>Acquisto di felpe o altro riportanti il logo aziendale che singolarmente costano 60 euro l'una + IVA verranno cedute gratuitamente (vedi tabella A)</p>	<p>Spesa di rappresentanza</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento in misura progressiva delle % previste.</b> La stragrande maggioranza delle nostre imprese rientra nel primo scaglione dell'1,30 % dei ricavi/proventi voci A1 e A5, fino a € 10 milioni</p> <p>Emettere Ddt con causale omaggio indicando le generalità del destinatario e ciò che gli è stato ceduto gratuitamente</p>	<p><b>IVA indetraibile</b></p>
<p>Acquisto di beni non oggetto della propria attività da dare in omaggio ai propri dipendenti quali ad esempio il cesto natalizio ovvero il panettone e/o la bottiglia sempre in ricorrenza di una festività</p>	<p>Erogazione liberale</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento registrando la fattura.</b></p> <p><b>Le erogazioni liberali <u>solo in natura</u>, concesse in occasione di festività e non, sia alla generalità dei dipendenti o anche nei confronti di uno solo risultano imponibili in capo al dipendente per tutto l'intero ammontare dell'importo se esso è superiore a € 258,23</b></p> <p><b>(art.51c.3 Tuir)</b></p>	<p><b>IVA indetraibile</b></p>

<p>Spesa sostenuta per cena natalizia o eventi analoghi offerta ai propri dipendenti</p>	<p>Erogazione liberale</p>	<p><b>Integrale nell'anno di sostenimento per un ammontare complessivo non &gt; al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi</b></p> <p>Art.100 comma 1 del TUIR Spese e servizi erogati alla generalità dei dipendenti per finalità di educazione, istruzione, <b><u>ricreazione</u></b></p>	<p><b>IVA detraibile</b></p>
--	----------------------------	--	------------------------------

### 2.5 Decorrenza

Le disposizioni del decreto si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

### 3. RIFLESSI IVA

La definizione delle spese di rappresentanza deducibili ai fini delle imposte dirette, tramite il decreto in oggetto, produce dei riflessi anche sulla indetraibilità dell'IVA di tali spese: l'articolo 19-bis1, lettera h), DPR 633/72, stabilisce, infatti, l'indetraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza "come definite ai fini delle imposte sul reddito" (ad esclusione di quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non

superiore a euro 25,82) (1).

A ciò deve aggiungersi che, dal 1° settembre 2008, è totalmente detraibile l'IVA sulle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi del nuovo articolo 19-bis1, lett. e, DPR 633/72). Dalla lettura sistematica delle due disposizioni sopracitate, deriva che le spese di vitto e alloggio, che non configurano spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette, sono detraibili ai fini IVA.

**Servizio fiscale**

### **BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE A BASSO REDDITO**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative in merito all'erogazione del bonus da 1.000 euro per i nuclei familiari nei quali sia presente un coniuge, un figlio o un altro familiare affetto da disabilità, purché tale soggetto sia fiscalmente a carico del contribuente che richiede il beneficio. La residenza in Italia è un requisito necessario solo per il richiedente del bonus, e non per il coniuge non separato, i figli o gli altri familiari a carico. Inoltre è stato prorogato al 31.03.2009 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono erogare il beneficio spettante, in relazione ai dati riferiti al 2007.

N.B. Il Sostituto di Imposta procederà ad inviare alla Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 30 aprile (redditi 2007) o 30 giugno (redditi 2008) le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

### **ORARIO DI LAVORO PER STRANIERI STUDENTI** (Circ. Min. Interno 30.01.2009 n. 490)

Il Ministero dell'Interno ha ricordato che ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e formazione è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rispettando però l'orario massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro, autonomo o subordinato.

### **PROSPETTO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI** Nota Min. Lavoro 21.01.2009 prot. 292 (NOVITA')

In tema di trasmissione del prospetto di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, il Ministero del Lavoro ha stabilito che anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che, non avendo effettuato nell'anno 2008 una nuova

assunzione "aggiuntiva", che comporti l'insorgenza dell'obbligo di assunzione del soggetto disabile, sono tenuti ad inviare telematicamente il citato prospetto entro il 28.02.2009.

### **RINVIO PRESENTAZIONE MODELLI 770/2009 D.L. 30.12.2008 n. 207**

Il D.L. "milleproroghe", approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, ha prorogato la scadenza per la presentazione in via telematica dei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario al 31.07.2009.

### **RICHIESTA DURC DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI** Nota Inail 4.02.2009 n. 2724

L'Inail ha ricordato che, a seguito dell'approvazione del D.L. 29.11.2008, n. 185, l'obbligo di richiedere il Durc in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti pubbliche.

### **APPRENDISTATO E OBBLIGO FORMATIVO** Lett. Circ. Min. Lavoro 6.02.2009 prot. 1727

Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'obbligo formativo è elemento fondante del rapporto di apprendistato. Pertanto, nel caso di trasformazione del rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso il conferimento della qualifica al lavoratore la formazione non potrà più rappresentare un elemento in grado di inficiare la validità del rapporto di lavoro. Restano fermi, in ogni caso, gli adempimenti formativi in costanza di rapporto di apprendistato.

### **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER IMPRESE AUTOTRASPORTO** Nota Inail 12.02.2008 n. 3198

L'Inail ha dato notizia del disegno di legge che prevede la riduzione dei tassi di premio per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1.01.2009 e il differimento, non oltre il 16.04.2009, del termine del 16.02.2009

per il versamento dei premi assicurativi dovuti per l'autoliquidazione 2008/2009.

### **COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL LAVORO DOMESTICO Nota Min. Lavoro 16.02.2009 prot. 1044**

Circ. Inps 17.02.2009 n. 20

- Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico. Tali comunicazioni dovranno essere presentate all'INPS e non più al collocamento
- La relativa modulistica è stata diffusa dall'Inps, che ha anche comunicato gli importi dei contributi dovuti dal 1.01.2009 al 31.12.2009.

### **MODELLO 730/2009 Provv. Ag. Entrate 23.01.2009**

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni operative riguardanti la trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730, approvando, inoltre, il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4" resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Le risultanze del 730 delle imprese aventi sede legale nelle province in fase sperimentale (es Ravenna in quanto Forlì-Cesena è esclusa) saranno acquisite in via telematica dal sito della Agenzia delle Entrate. Il dipendente non produrrà più al datore di lavoro il 730-4 .

### **AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PARASUBORDINATI Circ. Inps 28.01.2009 n. 13**

- È pari al 25,72% la nuova aliquota contributiva dovuta nel 2009 dai lavoratori parasubordinati, entro il massimale imponibile di 91.507,00 euro. L'innalzamento del contributo è stato definito dall'art. 1, c. 79 L. 247/2007; questa norma dispone, con riferimento agli iscritti alla Gestione Separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che le aliquote contributive pensionistiche e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni sia pari al 25,72% per l'anno 2009 e in misura pari al 26% a decorrere dal 2010.
- Per i rimanenti iscritti alla Gestione Separata l'aliquota contributiva pensionistica per il computo delle prestazioni pensionistiche rimane fissa al 17%.

### **LUL: indicazione rimborsi spesa**

L'evidenza o meno a Libro unico delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso spese è al centro diverse interpretazioni. A tale proposito si ricorda che, qualora la mancata evidenziazione non determini elusione contributiva e fiscale, non sono previste sanzioni. Diversamente o in caso di mancata osservanza di eventuale prescrizione da parte degli organi ispettivi (richiesta esplicita di indicazione dei rimborsi dalla data dell'ispezione in poi) verranno applicate le sanzioni di merito.

<b>ILLECITO</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA</b>
Omessa o infedele registrazione dei dati con conseguente differenza di trattamento retributivo, previdenziale o fiscale.	<ul style="list-style-type: none"><li>• da 150 a 1.500 euro fino a 10 lavoratori</li><li>• da 500 a 3.000 euro oltre i 10 lavoratori</li></ul>

A tale proposito si suggerisce di comunicare ai nostri uffici i dati utili per le relative indicazioni nelle annotazioni del LUL.

**Ufficio libri paga**

### Testo Unico Edilizia – Sezione Acciaio Implicazioni e obblighi per i centri di trasformazione dell'acciaio

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.08 ha approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni che attualmente sono in regime transitorio fino al 01.07.2009, data in cui scatterà l'obbligo di ottemperanza, salvo ulteriore slittamento di 12 mesi come preannunciato in un emendamento al testo del disegno di legge di conversione del decreto c.d. "milleproroghe".

Al di là della data in cui scatterà l'obbligo di ottemperanza, importanti sono le novità in ambito di ACCIAIO (descritte all'interno del capitolo 11 delle norme tecniche) e interessano tutte le aziende del settore, sia che esse operino come centri di produzione (acciaierie), sia come **centri di trasformazione**, definiti quali centri esterni al cantiere che ricevono dal produttore di acciaio elementi di base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, etc.) e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni (esempio: elementi saldati e/o presagomati come staffe e ferri piegati, gabbie di armatura).

Il Centro di trasformazione deve:

1. Ricevere e lavorare solo prodotti (acciai) qualificati all'origine e accompagnati da apposita documentazione, garantendone la rintracciabilità;
2. Dotarsi di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente;
3. Nominare un Direttore Tecnico di stabilimento che sia un tecnico abilitato iscritto al relativo albo con la responsabilità di verificare che le attività di saldatura e piegatura non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto;
4. Far eseguire, per ogni fornitura ricevuta, le prove sull'acciaio, secondo il piano di campionamento

previsto nelle norme tecniche, presso un Laboratorio di prova ufficiale riconosciuto dal Ministero (in particolare tali controlli sono previsti per acciai da cemento armato ordinario in barre o rotoli, reti e tralicci elettrosaldati, acciaio per cemento armato precompresso e acciai per carpenterie metalliche);

5. Qualificare i propri saldatori secondo la norma UNI EN 287-1:2004 ed il proprio processo di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005 da parte di un Ente terzo, se il centro di trasformazione realizza strutture metalliche o composte in acciaio saldato.

Il Centro di Trasformazione deve dichiarare al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la sua attività, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi di base impiegati, nonché presentare copia della certificazione del sistema qualità e la nota di incarico del Direttore Tecnico, controfirmata dallo stesso per accettazione e assunzione di responsabilità. Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ogni successiva fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata da:

1. Dichiarazione (sul DdT) degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato del Servizio Tecnico Centrale;
2. Attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore Lavori lo richieda, dovrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate.

## Marcatura CE di porte e finestre: ultimi sviluppi

Giovedì 5 Febbraio 2009 presso il centro congressi del MADE expo – Fiera Milano, si è svolto, promosso da Confartigianato Legno e Arredo, un convegno informativo sulle novità inerenti la normativa EN 14351-1, ovvero la norma di prodotto per la marcatura CE di porte e finestre.

È noto che la data di obbligatorietà della marcatura di questi prodotti è stata posticipata di un anno, ovvero a Febbraio 2010, questo slittamento è stato determinato anche da una serie di azioni di lobbies che Confartigianato (quasi isolata) è riuscita a produrre a difesa delle proprie aziende.

Queste azioni hanno affrontato i seguenti argomenti:

1. Riduzione delle prove in laboratorio (ITT).  
Su questo tema, purtroppo, i risultati dell'azione non sono stati positivi. Confartigianato, infatti, è stata l'unica associazione rappresentata all'interno delle commissioni di recepimento UNI a chiedere lo snellimento delle procedure e la riduzione delle prove di laboratorio ma, a causa della volontà esercitata da Enti di certificazione (Laboratori di prova) e dalla rappresentanza del sistema industriale (pvc-alluminio), la normativa in Italia sarà applicata in modo peggiorativo rispetto agli altri Paesi Europei, rendendo obbligatoria anche la certificazione dei dispositivi di apertura (anta ribalta).
2. Difesa di sistemi di certificazione quali il Cascading. Su questo argomento la strategia adottata da Confartigianato si sta rivelando vincente, molto probabilmente l'applicazione del sistema Cascading sarà consentita (l'ufficialità si avrà in occasione della prossima pubblicazione della norma). A tal proposito, alcuni produttori di sistemi (definiti dalla norma come sistemisti) si stanno organizzando per proporre ai produttori di serramenti l'acquisto, completo o in parte, di attrezzature (gruppi frese, tenoni, etc.) con le quali realizzare prodotti e marcarli CE grazie alla fornitura (tramite contratto) dei rapporti di prova e del Piano di Fabbricazione e Controllo (FPC). In questo caso è possibile che il sistemista richieda il pagamento di

un'assistenza/canone annuale per accertare il mantenimento del FPC.

Questo sistema presenta pregi e difetti, che in sintesi sono:

*Pregi:* eventuale crescita nella proposta del serramento realizzato; abbattimento dei costi di prove iniziali; controllo del FPC da parte dell'azienda sistemista; copertura di una vasta gamma di serramenti (dimensioni e sistema di apertura); utilizzo, per le prove iniziali, di laboratori europei di comprovata esperienza e affidabilità (esempio: IFT di Rosenheim).

*Difetti:* possibile rischio che il sistemista, per suo interesse personale, proponga un serramento completamente nuovo, con conseguente cambio completo degli utensili (costo 15-20 mila euro); canone annuale per il mantenimento del sistema Cascading (è necessario stabilirlo a priori e deve essere congruo con le economie di scala – circa 300-400 euro/anno).

3. La realizzazione del progetto ECWINS. Si tratta di un progetto europeo che vede la partecipazione di 8 paesi, 5 istituti di certificazione (per l'Italia IVALSA-CNR) e 30 aziende. L'obiettivo è definire un modello matematico di calcolo, testato su 50 tipi diversi di serramenti, che porti alla formulazione di valori tabellari per ogni caratteristica importante (componenti, materiali, etc.) del serramento medesimo. In questo modo sarà possibile determinare i valori da tabelle che, sebbene corretti da un coefficiente di sicurezza, potranno evitare le prove in laboratorio o estendere i risultati ad ogni dimensione e tipologia di serramento. Il progetto è tuttora in corso, ma si stima di avere i risultati definitivi per la fine dell'anno e quindi consentire il loro utilizzo quando la marcatura diventerà obbligatoria. Naturalmente anche questo sistema presenta pregi e difetti che sono:  
*Pregi:* notevole snellimento delle procedure ITT; estensione ad una gamma molto ampia di serramenti.

*Difetti:* al momento è poco chiara la procedura FPC che dovrà essere adottata in questo caso; le prove di tenuta all'acqua ripetute hanno dato valori non ripetibili (problema che comunque esisterebbe in tutti gli altri metodi).

**Area qualità e innovazione**

### Catasto Rifiuti - Denuncia annuale - Modello Unico di Dichiarazione.

Il decreti legislativi n° 152/06 e n° 4/08 prevedono che tutti gli obblighi di Denuncia Catasto Rifiuti, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione alla C.C.I.A.A competente per territorio entro e non oltre il 30.04.2009.

Sono obbligate a tale denuncia tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti pericolosi, tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti e tutte le imprese che hanno trasportato, smaltito, trattato rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e residui, imprese di autodemolizione, frantumazione e di rottamazione autoveicoli nonché gestori di RAEE e produttori di AEE (a esclusione dei soggetti che provvedono con sistemi di gestione collettiva).

I produttori di macerie, come le imprese edili, sono esonerati dalla presentazione della denuncia. La legge 70/94 prevede, inoltre, il versamento di un diritto di Segreteria alla C.C.I.A.A competente per territorio.

Tale diritto è fissato in 10 euro per la presentazione del modello con supporto informatico e 15 euro per la presentazione del modello in formato cartaceo.

Per non incorrere in pesanti sanzioni (fino a 15.490 euro) Confartigianato ha istituito un particolare servizio telematico presso la sedi di Forlì o Cesena o presso le rispettive sedi periferiche. E' indispensabile che l'azienda si presenti con la seguente documentazione:

- Registro di carico e scarico rifiuti aggiornato alla data del 31.12.2008,
- Nuovo codice istat – Ateco 2006
- Visura camerale aggiornata della Camera di Commercio di Forlì. ( solo per le ditte che usufruiscono del servizio per la prima volta )
- Formulari di identificazione per il trasporto rifiuti riguardanti i rifiuti smaltiti nell'anno 2008

- Eventuali autorizzazioni valide per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti (trasportatori, smaltitori, autodemolitori ecc).

Si rammenta inoltre che tutti i produttori di rifiuti ( sia pericolosi che non pericolosi ) sono obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti vidimato presso la CCIAA territorialmente competente. Rimangono esonerate solo ed esclusivamente le aziende artigiane che producono rifiuti da costruzione e/o demolizione (es. macerie ).

### Formazione operatori per il montaggio-smontaggio ponteggi

Si ricorda che il personale addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio deve frequentare obbligatoriamente un apposito corso di 32 ore di cui 30 ore di teoria e 2 di pratica. Per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei trabattelli la frequentazione dell'apposito corso non è necessaria. Devono comunque, ricevere un'adeguata formazione e addestramento come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Il certificato di avvenuta formazione (rilasciato dall'ente di formazione), è valido quale credito formativo permanente, quindi del lavoratore e non dell'Impresa, anche se è la Ditta che deve sostenere i relativi costi. Si rammenta altresì l'obbligo di redigere il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio) ogni qual volta viene montato un ponteggio .

Relativamente alle attrezzature quali cavalletti di altezza non superiore a 2 metri, ponti sospesi, ponteggi ai piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo non è necessario redigere il Pi.M.U.S..

Si ricorda che il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio deve essere sempre presente in cantiere e messo a disposizione degli utilizzatori del ponteggio. Le aziende sono invitate a segnalare l'eventuale necessità formativa, inviando la prenotazione a FORM-ART presso le sedi di Forlì e di Cesena.

**Ufficio Ambiente e Sicurezza**

## Credito

NORMATIVA	OGGETTO	BENEFICIARI	SCADENZA	CONTRIBUTO
Misura 5.2.D Programma Triennale Regionale	Contributi per sostenere la partecipazione di aggregazioni temporanee di PMI che prevedano attività promozionali, fieristiche, di formazione e di cooperazione industriale e commerciale all'estero.	PMI	10/04/2009	Finanziamento
PIA Misura 1.1.B	Contributi per acquisizione di macchine utensili o di produzione, innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale.	PMI (NO ALBO ARTIGIANI)	31/05/2009	Conto Interessi
Interventi a sostegno dell'artigianato Anno 2009 III bando	Agevolabili gli investimenti per l'innovazione tecnologica, di servizio, organizzativa, commerciale, di prodotto e di processo nonché la riduzione dell'impatto ambientale, sviluppo sostenibile, introduzione sistemi di sicurezza.	Imprese artigiane di produzione e di servizio	<b>30/06/2009</b>	Conto Interessi
<b>CCIAA FORLI' CESENA</b> - Programma penetrazione comm.le e coop. Industriale all'estero in forma aggregata	Contributi volti a favorire il processo di internazionalizzazione Delle imprese mediante programmi di penetrazione comm.le e/o cooperazione industriale all'estero realizzati in forma aggregata.	Imprese manifatturiere, commerciale e di servizi	dall'1/03/09 al 30/04/09 dall'1/09/09 al 31/10/09	Finanziamento
<b>CCIAA FORLI' CESENA</b> - Contributi per la partecipazione a fiere-mostre specializzate all'estero	Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero	Micro, piccole e medie imprese	Fino ad esaurimento fondi	Finanziamento
<b>CCIAA RIMINI</b> - Iniziative per la promozione del territorio	Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni organizzate da terzi, che abbiano come scopo la promozione del territorio e dell'economia provinciale	Enti, imprese	Entro il 30/09 dell'anno precedente all'iniziativa o 45 gg prima della realizzazione	Finanziamento
<b>CCIAA RIMINI</b> - fiere e mostre in Italia	Contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia	Imprese	30 gg prima della manifestazion e	Finanziamento
<b>CCIAA RIMINI</b> - fiere e mostre all'estero	Contributi per la partecipazione a fiere all'estero	Imprese	30 gg prima della manifestazion e	Finanziamento
<b>CCIAA RIMINI</b> - ricorso al credito	Contributi in abbattimento dei tassi di interesse per investimenti finalizzati allo sviluppo imprenditoriale	PMI	Fino a esaurimento fondi	Conto Interessi
<b>MARCHE</b> - Legge 598/94 Art. 11	Incentivi per il sostegno agli investimenti tecnologici delle PMI	PMI	Fino a esaurimento fondi	Conto Interessi
<b>MARCHE</b> - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche a far data dal 01/01/2008	PMI e specifiche settore Commercio	17/04/2009	Fondo Perduto

**Ufficio Credito**

<b>Lunedì 16 marzo</b>	
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>- Versamento dell'imposta relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale. Tale data è il termine per coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2009 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.
<b>IVA RETTIFICA DETRAZIONE CONTRIBUENTI MINIMI</b>	Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di 5) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall'1.1.2009.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>- utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 25,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di € 309,87 ovvero di € 516,46 a seconda che il capitale sociale o il fondo di dotazione sia o meno non

	superiore a € 516.456,90.
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2009 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2009 o non disinstallati entro il 31.12.2008.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA ESTROMISSIONE IMMOBILI</b>	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (30% dell'importo dovuto maggiorato degli interessi del 3% annuo) da parte dell'imprenditore individuale che ha estromesso dal patrimonio dell'impresa immobili strumentali posseduti al 30.11.2007.

### **Venerdì 20 marzo**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software <a href="#">Intr@Web</a> . Utilizzando la modalità telematica di presentazione l'invio può essere effettuato entro il 25 marzo.
--	---

### **Martedì 31 marzo**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di febbraio;</li> <li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIRR</b>	Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.
<b>BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE A BASSO REDDITO</b>	Presentazione dell'apposito modello per richiedere l'erogazione del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito ex art. 1, DL n. 185/2008 al sostituto d'imposta/Ente pensionistico in base alle condizioni (reddito familiare complessivo e componenti il nucleo familiare) del 2008.
<b>PRIVACY ADEGUAMENTO DPS</b>	Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari.

#### **Responsabili Federimpresa Confartigianato ForlìCesena**

Area fiscale Daniele Gaspari [d.gaspari@confartigianatofc.it](mailto:d.gaspari@confartigianatofc.it)

Area amministrazione personale, libri paga Michele Ianiri [m.ianiri@confartigianatofc.it](mailto:m.ianiri@confartigianatofc.it)

Area qualità & innovazione Emanuela Magrini [e.magrini@confartigianatofc.it](mailto:e.magrini@confartigianatofc.it)

Area ambiente & sicurezza Eugenio Battistini [e.battistini@confartigianatofc.it](mailto:e.battistini@confartigianatofc.it)

Area credito Confartigianato Fidi Cesena [c.ricci@confartigianatofc.it](mailto:c.ricci@confartigianatofc.it)

Unifidi Confartigianato Forlì [a.cecchini@confartigianatofc.it](mailto:a.cecchini@confartigianatofc.it)